SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 164

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti relativi a specialità medicinali per uso umano.

96A6182

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996, n. 514.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la commissione paritetica prevista dall'art. 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Delega delle funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro

1. Al fine di realizzare nella regione Friuli-Venezia Giulia un organico sistema di servizi per l'impiego, a decorrere dal 1° gennaio 1997 è delegato a detta regione l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'ufficio regionale e agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nonché alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, eccettuate le funzioni relative alla composizione delle controversie individuali di lavoro trattate nell'ambito della commissione provinciale di conciliazione e le funzioni relative alla ricognizione e al monitoraggio del costo del lavoro, dell'osservatorio sindacale e dei conflitti di lavoro.

2. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente sullo svolgimento delle funzioni amministrative nella materia del presente decreto.

3. La regione disciplina le funzioni delegate con norme legislative di organizzazione, di spesa e di attuazione.

Art. 2.

Trasferimento degli uffici

1. Sono trasferiti, a decorrere dal 1° gennaio 1997 alla regione Friuli-Venezia Giulia gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonché le sezioni circoscrizionali per l'impiego, unitamente alla commissione regionale per l'impiego e ad altri organi collegiali. Dalla stessa data è soppresso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. La regione subentra nella proprietà delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti e dell'ufficio soppresso, nonché nei contratti di locazione degli immobili.

2. Le funzioni amministrative il cui esercizio rimane allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono esercitate dagli ispettorati del lavoro.

Art. 3.

Trasferimento del personale

1. Fino all'inquadramento nell'amministrazione regionale il personale di ruolo degli uffici trasferiti e quello del soppresso ufficio regionale, nonché il personale in servizio presso i medesimi uffici al 1° gennaio 1996 ai sensi dell'art. 1 della legge 9 marzo 1971, n. 98, è messo a disposizione della regione conservando lo stesso stato giuridico e il trattamento economico in godimento. Il relativo onere è a carico del bilancio della regione.

2. Il personale di cui al comma 1 ha diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di inquadramento, mantenendo la propria posizione. Il restante personale che non esercita tale diritto è trasferito alla regione secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale. Ai fini dell'inquadramento presso la regione, la legge regionale fa riferimento alle qualifiche o ai livelli posseduti dal personale da inquadrare ed alla consistenza organica dello stesso alla data del 1° gennaio 1997, senza valutare eventuali variazioni successive di qualifiche o di livelli apportate, anche se con effetto retroattivo, dall'amministrazione di provenienza.

3. Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'Amministrazione dello Stato viene prioritariamente trasferito agli ispettorati del lavoro della regione, nei limiti delle vacanze di organico. Il restante personale viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio regionale, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, viene destinato ad uffici di altre regioni dell'amministrazione di appartenenza, nei limiti delle vacanze di organico.

4. In corrispondenza al contingente di personale trasferito è ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza.

5. Sino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, gli uffici di cui all'art. 1, comma 1, continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni delegate.

Art. 4.

Rimborso degli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Il Ministero del lavoro rimborsa annualmente alla regione la spesa per l'esercizio delle funzioni delegate, compresa quella per il personale.

2. In attesa del provvedimento di revisione organica dell'ordinamento finanziario della regione previsto dal decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82, e considerato quanto stabilito dall'art. 2, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'importo del rimborso si applica una riduzione dell'1 per cento.

3. La regione fornisce al Ministero del lavoro, sulla base di una apposita convenzione, i programmi di gestione automatizzata elaborati per soddisfare esigenze di interesse comune in materia di lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963), è così formulato:

«Art. 65. — Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione».

Nota all'art. 3:

— L'art. 1 della legge 9 marzo 1971, n. 98 (Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica), è il seguente:

«Art. 1. — I cittadini italiani che alla data del 30 giugno 1969 prestavano da almeno un anno la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che successivamente siano stati o siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi sono assunti a domanda, se in possesso dei prescritti requisiti, nelle categorie non di ruolo di cui alla tabella I annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte nel biennio anteriore al 30 giugno 1969 o nel minore periodo di servizio prestato anteriormente alla stessa data.

Al personale assunto nelle categorie impiegatizie sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, salvo quanto previsto al successivo quarto comma.

L'assunzione degli operai non di ruolo di cui al primo comma è a tempo indeterminato. Al compimento di un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di anni sei, ridotto a due per le categorie indicate nel quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, gli interessati sono collocati nella corrispondente categoria del ruolo organico degli operai dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, cui vengono assegnati ai sensi dell'art. 2, prescindendosi dal limite di età.

L'inquadramento nei ruoli organici del personale di cui ai precedenti commi avverrà in soprannumero in quanto occorra».

Note all'art. 4:

— Il D.L. 30 dicembre 1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82, recante: «Adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonché utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1996.

— Il comma 56 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) così recita: «56. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione, previo parere delle relative commissioni paritetiche, sono trasferite ulteriori funzioni per completare le competenze previste dai rispettivi statuti speciali; al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province autonome stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio di funzioni legislative nonché di quelle amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alle competenze dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate d'intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e a condizione che il trasferimento effettivo venga completato entro il 30 giugno del rispettivo anno».

96G0533

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, con il quale è stato approvato lo schema tipo del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria, ed in particolare l'art. 98;

Vista la delibera resa nella seduta del 10 gennaio 1983, con la quale il consiglio di amministrazione ha approvato il regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale 19 novembre 1991, ed in particolare l'art. 14;

Vista la delibera resa dal consiglio di amministrazione nella seduta del 13 settembre 1993;

Vista la delibera resa dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 giugno 1994;

Visti i decreti rettorali del 12 luglio 1994 e del 20 luglio 1994;

Vista la delibera resa dal consiglio di amministrazione nella seduta del 24 luglio 1996;

Decreta:

Il regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è modificato ed integrato come di seguito indicato:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 98, del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è soppresso e sostituito con il seguente:

«Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, scelti tra magistrati della magistratura ordinaria e amministrativa, avvocati dello Stato, funzionari dello Stato e professionisti esterni all'amministrazione, di comprovata esperienza e competenza in materia; i componenti durano in carica per un biennio e possono essere riconfermati».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 29 luglio 1996

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

96A6433

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 10 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994 con il quale è stato emanato lo statuto del Politecnico di Milano;

Vista la rettorale del 29 aprile 1996, prot. n. 5269, con la quale sono state inviate al Ministero dell'università e dela ricerca scientifica e tecnologica le modifiche allo statuto del Politecnico di Milano;

Vista la ministeriale del 29 luglio 1996, prot. n. 871, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha formulato i rilievi di legittimità e di merito ex art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 168/1989;

Vista la deliberazione del senato accademico integrato del 9 settembre 1996;

Decreta:

La nuova stesura dello statuto del Politecnico di Milano in ordine alle seguenti modifiche, che compaiono in corsivo agli articoli I.1, comma 4; I.2, commi 3 e 9; I.3, commi 4 e 7 (nuovo); I.4, commi 3, 4 (nuovo), 5 (nuovo), 6 (nuovo) e 7 (nuovo); I.5, comma 12; II.2, comma 1, lettera *h)* (nuovo), l'attuale lettera *h)* diventa lettera *i)*; II.3, comma 1, lettera *h)*, lettera *q)*; II.4, comma 1, lettera *l)*, comma 3; II.6, comma 3; III.1, comma 1; III.3, comma 1, lettera *f)*, comma 2; III.5, commi 2, 4 (nuovo), 5 (nuovo); III.6, comma 4; III.7, commi 1 e 3; III.8, commi 4, 7, 8; III.10, comma 7, lettera *d)*; IV.2, commi 1 e 4; IV.4, commi 1, 2, 4, 6; V.3, comma 2; V.5, comma 4 (nuovo).

Art. I.1

Principi generali

Comma 4.

Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti del Politecnico, contribuiscono nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità al raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. I.2

Principi di autonomia

Comma 3.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Politecnico intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni e consulenze. Può costituire centri e servizi, anche interuniversitari, e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Può altresì promuovere e partecipare a consorzi con altre università ed organizzazioni pubbliche e private. *Può, infine, costituire e, o partecipare a, società di capitali o ad altre forme associative di diritto privato per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo e al trasferimento scientifico e tecnologico, nonché per lo svolgimento di attività anche di sviluppo edilizio strumentali alla didattica ed alla ricerca o, comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali con particolare riferimento ai servizi gestionali o logistici.*

La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi al principio che nessun onere dovrà gravare sull'Ateneo nel caso del ripiano di eventuali perdite. Il Politecnico, pertanto, in nessun caso potrà essere unico azionista con gli effetti di cui all'art. 2362 c.c.

Il Politecnico per incentivare le proprie attività di ricerca e di didattica, può promuovere la costituzione di, o partecipare a, fondazioni alle quali possono affluire anche attraverso lasciti o donazioni, risorse finanziarie di terzi. Gli statuti delle fondazioni dovranno assicurare idonee forme di partecipazione alla gestione ai terzi finanziatori. Il Politecnico potrà inoltre promuovere la costituzione di una fondazione d'Ateneo nel cui patrimonio potrà conferire le partecipazioni nelle società di capitali di cui al precedente capoverso.

Comma 9.

Il Politecnico può ricorrere a consulenze e affidare compiti anche istituzionali all'esterno, motivando la decisione, con le limitazioni e i vincoli previsti *dalla normativa vigente.*

Art. I.3

Struttura organizzativa

Comma 4.

Il Politecnico favorisce attività autogestite dal personale o dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero. *Può stabilire inoltre convenzioni per la gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività con enti legalmente riconosciuti che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale. Tali convenzioni non devono comunque limitare le attività autogestite del personale e degli studenti nell'utilizzo degli impianti assegnati in gestione. Tali attività si svolgono sotto il controllo del Comitato per lo sport universitario, in conformità alle leggi vigenti. Il Comitato è composto:*

dal rettore, o da un suo delegato che assume le funzioni di presidente;

da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti con cui il Politecnico ha stabilito apposita convenzione;

da due studenti eletti secondo le normative vigenti;

dal direttore amministrativo o da un suo delegato, anche in qualità di segretario.

Alla copertura delle spese relative si provvede mediante i fondi stanziati con la legge 28 giugno 1977, n. 394, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dal Politecnico e da altri enti.

Comma 7.

Il Politecnico esercita a norma di legge un'azione di valutazione dell'efficienza e del rendimento dell'attività svolta dall'Ateneo, mediante apposito nucleo di valutazione, nominato dal rettore, al quale esso, operando autonomamente, risponde.

Al nucleo è attribuito un apposito contingente di personale e ha diritto di accedere a tutti i documenti amministrativi e di richiedere informazioni agli organi generali di direzione interna ed esterna.

Il nucleo è composto da dirigenti generali e da esperti esterni ed interni, ai quali può essere assegnata un'indennità di carica.

Art. I.4

Direzione amministrativa e funzioni di dirigenza

Comma 3.

L'incarico di direttore amministrativo viene attribuito a termine dal rettore, su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, nell'osservanza *della vigente normativa.*

Comma 4.

Nell'ambito delle strutture del Politecnico sono individuate funzioni di dirigenza amministrativa e tecnica che in linea di principio sono attribuite ai dirigenti amministrativi ed ai coordinatori generali tecnico scientifici e delle biblioteche, tenendo conto degli specifici requisiti professionali.

Comma 5.

Le funzioni di dirigente e di titolare di funzioni equiparate sono attribuite a tempo determinato, e con possibilità di rinnovo, dal consiglio di amministrazione a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le norme vigenti per il personale tecnico amministrativo universitario.

Comma 6.

In casi particolari, e limitatamente ai servizi o alle strutture centrali, per le quali si pongano vagliate ed oggettive esigenze l'ufficio di dirigente o di titolare di funzioni equiparate puo essere ricoperto, mediante contratto di lavoro a tempo determinato in conformità alla normativa vigente e fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti per la posizione medesima, con personale che abbia svolto mansioni dirigenziali nella pubblica amministrazione o in settori privati di analoga complessità, conseguendo riconosciuti ed apprezzabili risultati. Il predetto personale non potrà comunque impegnare l'amministrazione con atti di rilevanza esterna.

Comma 7.

Per le funzioni di cui al presente articolo può essere conferita, compatibilmente con la normativa vigente, un'indennità di funzione stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. I.5

Autonomia regolamentare

Comma 12.

Il regolamento degli studenti, in coerenza con i regolamenti degli organi e delle strutture, fissa le modalità di elezione delle rappresentanze studentesche negli organi e nelle strutture, *anche con sistema diverso da quello proporzionale a liste concorrenti*, e la durata delle cariche. Il regolamento studenti fissa altresì le modalità per la collaborazione a tempo parziale per le attività previste al comma 7 dell'art. I.2 e per la gestione delle attività culturali, sportive e del tempo libero previste dal comma 4 dell'art. I.3. Regolamenta inoltre eventuali aspetti relativi alla condizione studentesca che non siano disciplinati per legge o per statuto. Il regolamento studenti è deliberato dal senato accademico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sentito il consiglio degli studenti e il consiglio di amministrazione.

PARTE II

ORGANI CENTRALI DEL POLITECNICO

Art. II.2

Il rettore

Comma 1, lettera h).

Sottoscrivere gli atti costitutivi di società di capitali o di fondazioni o gli atti di acquisto di partecipazioni in società di capitali, di cui all'art. I.2.3.

Art. II.3

Il senato accademico

Comma 1, lettera h).

Esprimere pareri sulla partecipazione del Politecnico a consorzi, tutelando ruoli e funzioni dei dipartimenti, *nonché sulla costituzione o partecipazione a società di capitali e sulla costituzione di, o partecipazione a, fondazioni, di cui all'art. I.2.3;*

Comma 1, lettera q).

Deliberare in merito alla costituzione di sezioni di dipartimento ed alla costituzione di centri interdipartimentali di ricerca, nonché alla afferenza di docenti a dipartimenti, sentiti i dipartimenti interessati e, *ove il caso*, il collegio dei direttori di dipartimento.

Art. II.4

Il consiglio di amministrazione

Comma 1, lettera l).

Approvare i contratti e le convenzioni, fatta salva la possibilità di delega a singole strutture didattiche e di ricerca, *nonché approvare, sentito il senato accademico, la costituzione di, o la partecipazione in, società di capitali od in altre forme associative di diritto privato e la costituzione di, o la partecipazione a, fondazioni, di cui all'art. I.2.3.*

Comma 3.

Il consiglio di amministrazione è composto da *membri di diritto e da membri elettivi.*

Sono membri di diritto:

il rettore, che lo presiede;

il prorettore vicario;

il direttore amministrativo;

un rappresentante del Governo nominato dal Ministro;

il direttore regionale delle entrate per la Lombardia;

un esperto designato dalla Unioncamere della Lombardia.

Sono membri elettivi:

quattro professori di ruolo presso le facoltà;

un ricercatore confermato in servizio presso il Politecnico;

un funzionario tecnico-amministrativo;

tre rappresentanti degli studenti.

Art. II.6

La consulta del personale tecnico-amministrativo

Comma 3.

La consulta è composta dai rappresentanti in carica negli organi centrali di governo e da dieci rappresentanti eletti con le norme previste dal regolamento *della consulta del* personale tecnico-amministrativo.

PARTE III

STRUTTURE: FACOLTÀ E DIPARTIMENTI

Art. III.1

La facoltà

Comma 1.

La facoltà è la struttura didattica di appartenenza dei *professori* e dei ricercatori per lo svolgimento della loro attività d'insegnamento. Ad essa fanno capo i corsi di laurea, di diploma universitario, le scuole di specializzazione, i dottorati di ricerca, e ogni altra attività formativa svolta nell'ambito dell'Ateneo.

Art. III.3

Il consiglio di facoltà

Comma 1, lettera f).

Assegnare i compiti didattici a *professori* e ricercatori, sentiti i dipartimenti interessati.

Comma 2.

Il consiglio di facoltà è composto da tutti i professori di ruolo che appartengono alla facoltà e da uno o due ricercatori per ciascuna delle commissioni permanenti obbligatorie del consiglio di facoltà di cui all'art. III.6, come da regolamento di facoltà. Ne fa inoltre parte una rappresentanza di studenti. *Il consiglio di facoltà stabilirà nel proprio regolamento le modalità dell'esercizio di voto della rappresentanza studentesca.*

Art. III.5

I consigli di corso di laurea e di diploma

Comma 2.

Fanno parte dei suddetti consigli tutti i *professori* e i ricercatori che svolgono compiti didattici per gli specifici corsi di laurea o di diploma e gli studenti eletti nelle corrispondenti commissioni permanenti.

Comma 4.

Le commissioni permanenti di corso di laurea della facoltà sono presiedute dal corrispondente presidente del corso di laurea, che in caso di necessità può farsi sostituire da un delegato, da lui indicato.

Comma 5.

I presidenti dei consigli di corso di laurea durano in carica due anni, e non sono riconfermabili per più di una volta.

Art. III.6

Le commissioni permanenti

Comma 4.

Le commissioni vengono designate elettivamente con voto limitato alle singole componenti come di seguito specificato:

per le commissioni di corso di laurea o di diploma l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i *professori* e i ricercatori che svolgono compiti didattici per gli specifici corsi di laurea o di diploma. La componente studentesca viene eletta in analogia alla rappresentanza in consiglio di facoltà con norme stabilite nel regolamento studenti;

per la commissione per gli insegnamenti comuni l'elettorato attivo e passivo spetta solo ai membri del consiglio di facoltà per tutte le componenti.

Art. III.7

L'osservatorio della didattica

Comma 1.

È istituito l'osservatorio della didattica con il compito di rilevare l'andamento della didattica, la qualità delle prestazioni didattiche e l'efficienza delle strutture formative e delle scelte operate. L'osservatorio elabora proposte per il loro miglioramento e redige una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi didattici forniti agli studenti, che viene presentata al consiglio di facoltà *e trasmessa al senato accademico che delibererà sulle eventuali forme di pubblicizzazione.*

Comma 3.

I *professori* e i ricercatori sono eletti con voto limitato alla singola componente nell'ambito del consiglio di facoltà. La componente studentesca è costituita dai primi cinque nominativi in graduatoria nelle elezioni per la rappresentanza in consiglio di facoltà.

Art. III.8

Il dipartimento

Comma 4.

Il dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca anche interdipartimentale e interuniversitaria ferma restando l'autonomia di ogni singolo *professore* e ricercatore. Il dipartimento svolge inoltre attività di ricerca e consulenza su contratti e convenzioni, nonché attività per conto di terzi.

Comma 7.

Al dipartimento afferisce il personale di ruolo *professori e ricercatori,* al quale è comunque garantita la possibilità di opzione tra più dipartimenti. Le opzioni di afferenza sono vagliate dal senato accademico che decide in merito, sentiti i dipartimenti interessati. Ogni docente e ricercatore deve afferire ad uno ed un solo dipartimento.

Comma 8.

Il dipartimento dispone di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che gli viene assegnato dal consiglio di amministrazione. *Al dipartimento è assegnato dal consiglio di amministrazione un segretario amministrativo, le cui mansioni sono individuate dalla normativa vigente.*

Art. III.10

Il consiglio di dipartimento

Comma 7, lettera d).

Predispone e approva il piano di sviluppo del dipartimento contenente anche le richieste di posti nei ruoli dei *professori* e dei ricercatori, da sottoporre al senato accademico in vista della stesura del piano di sviluppo dell'Ateneo.

PARTE IV

ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO

Art. IV.2

Tipologia

Comma 1.

Sono strutture di supporto per la didattica e la ricerca:

le presidenze delle facoltà;

il sistema bibliotecario d'Ateneo;

i centri di servizio didattico-scientifico;

i centri interdipartimentali di ricerca.

Comma 4.

Le presidenze delle facoltà, *il sistema bibliotecario d'Ateneo ed i centri di servizio gestionale, questi ultimi ove costituiti nelle forme della società di capitali,* di cui all'art. I.2.3, sono strutture permanenti. Le altre strutture di cui ai precedenti commi 1 e 2 hanno durata triennale e possono essere rinnovate.

Art. IV.4

Sistema bibliotecario d'Ateneo

Comma 1.

Il sistema bibliotecario d'Ateneo si compone di:

le biblioteche delle facoltà;

le biblioteche dipartimentali e interdipartimentali;

il sistema informativo bibliotecario;

i centri di documentazione.

Comma 2.

Sono organi *del sistema bibliotecario d'Ateneo:*

il consiglio scientifico;

il presidente del consiglio scientifico;

il responsabile operativo.

Comma 4.

Il presidente del consiglio scientifico è un professore di ruolo del Politecnico nominato dal rettore per un triennio, su proposta del consiglio stesso, *e non è riconfermabile per più di una volta.* Il presidente designa un professore di ruolo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Comma 6.

Il sistema bibliotecario d'Ateneo dispone di un fondo di dotazione assegnato dal consiglio di amministrazione su richiesta del consiglio scientifico e su proposta del senato accademico. Con uguale procedura il consiglio di amministrazione può assegnare anche contributi straordinari per il potenziamento delle attività.

PARTE V

NORME FINALI

Art. V.3

Revisione dello statuto

Comma 2.

Le modifiche vengono esaminate dal senato accademico che contestualmente alla sua elezione, viene integrato con quattro professori di ruolo eletti con voto singolo tra tutti i *professori* di ruolo dell'Ateneo, senza distinzione di area di appartenenza, con due ricercatori eletti con voto singolo tra tutti i ricercatori, senza distinzione di area di appartenenza, e con due studenti. Sulle modifiche viene acquisito il parere del consiglio di amministrazione con le stesse procedure adottate per l'emanazione del presente statuto. Per la successiva approvazione delle modifiche occorre la maggioranza di tre quinti dei componenti il senato accademico integrato.

Art. V.5

Norme elettive generali

Comma 4.

In tutte le elezioni in cui vi è parità di voti fra i votati ha preferenza il più anziano di ruolo e, in subordine, il più anziano di età.

Milano, 10 settembre 1996

Il rettore: DE MAIO

96A6432

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 1988;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, riguardanti l'istituzione del corso di laurea in scienze ambientali;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 luglio 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso.

Art. 1.

L'art. 141, relativo ai titoli conferiti dalla facoltà di agraria, è modificato come segue:

Art. 141. — La facoltà di agraria conferisce:

la laurea in scienze e tecnologie agrarie;

la laurea in scienze ambientali (indirizzo terrestre);

il diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;

il diploma universitario in produzioni vegetali;

il diploma universitario in tecnologie alimentari.

Art. 2.

Dopo l'art. 147, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, concernenti il corso di laurea in scienze ambientali:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI

Art. 148. — È istituito presso l'Università degli studi di Pisa il corso di laurea in scienze ambientali. Secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 5, dello statuto dell'Università, alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali afferisce l'indirizzo «marino», alla facoltà di agraria afferisce l'indirizzo «terrestre». La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in scienze ambientali (indirizzo marino). La facoltà di agraria conferisce la laurea in scienze ambientali (indirizzo terrestre). I criteri per l'utilizzazione delle risorse ed il coordinamento dell'attività didattica sono definiti nel regolamento didattico di Ateneo.

Art. 149. — Titolo di ammissione al corso di laurea è quello dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Il corso di laurea in scienze ambientali è organizzato in cinque anni, con trentadue discipline annuali che danno luogo a ventotto esami, dei quali quattro integrati. L'impegno didattico complessivo è di 2.720 ore. Per le discipline indicate, l'esame integrato è obbligatorio. Il numero degli studenti deve essere determinato di anno in anno dal Ministero su proposta della facoltà, anche in dipendenza delle prospettive del mercato del lavoro.

Il corso di studi è suddiviso in un biennio propedeutico ed in un triennio articolato in due indirizzi: terrestre e marino.

L'indirizzo terrestre prevede due orientamenti: chimico, biologico.

L'indirizzo marino prevede quattro orientamenti: oceanografico, risorse biotiche, risorse abiotiche, inquinamento.

L'organizzazione del corso di laurea è identificta da tre gruppi di discipline:

I) discipline di formazione generale (biennio propedeutico);

II) discipline di indirizzo (diffuse nel 3°, 4° e 5° anno anche se principalmente concentrate nel 3° e 4°);

III) discipline di orientamento (essenzialmente diffuse nel 4° e 5° anno).

Gli insegnamenti del primo e del secondo gruppo sono identificati nominativamente senza gradi di libertà; le discipline di orientamento sono invece attivate a scelta del corso di laurea, a condizione che almeno due terzi di esse siano comprese negli elenchi contenuti nella tabella.

Più precisamente:

a) gli insegnamenti del biennio propedeutico costituiti da quattordici discipline di formazione generale, obbligatorie, per tutti gli indirizzi che danno luogo a dodici esami di cui due integrati.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva nel biennio è di 1.190 ore, ripartite tra le diverse discipline:

b) per ciascuno degli indirizzi attivabili, è previsto un numero di discipline obbligatorie di indirizzo, pari a dodici con dieci esami, di cui due integrati.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva è di 1.020 ore. Alcune di queste discipline possono essere comuni a più di un indirizzo.

La disciplina «Teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici» è obbligatoria per tutti gli indirizzi;

c) per ciascun orientamento la tabella contiene un elenco di discipline, tra le quali le facoltà devono scegliere quelle necessarie a costituire due o più blocchi alternativi

di quattro per ognuno di essi. Lo studente deve scegliere uno di essi e le due discipline rimanenti a completamento dei 32 insegnamenti previsti dal *curriculum*.

Le due discipline possono essere scelte anche da elenchi di diversi orientamenti, purché coerenti con quello adottato.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva relativa alle sei discipline ammonta a cinquecentodieci ore.

Fermo restando il monte orario fissato nonché il numero delle discipline e degli esami, la facoltà può adottare il metodo della didattica integrata limitatamente agli orientamenti.

Il consiglio di corso di laurea determina, nel rispetto delle norme vigenti, anche le modalità di svolgimento degli esami, fermi restando gli esami integrati previsti dalla tabella, per i quali le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito agli insegnamenti che danno luogo all'esame integrato.

Sono ammessi al terzo anno gli studenti che hanno superato almeno dieci esami dei dodici previsti nel biennio. Per sostenere gli esami delle discipline del triennio bisogna aver superato quella o quelle a completamento del biennio.

Lo studente, preferibilmente nel biennio propedeutico, è tenuto a sostenere un colloquio di conoscenza veicolare di lingua straniera.

La tesi di laurea dovrà comportare un lavoro sperimentale.

Biennio propedeutico.

I anno:

1) istituzioni di matematica I;

2) fisica generale I;

3) chimica generale ed inorganica;

4) biologia I *(a)*;

5) litologia e geologia;

6) diritto e legislazione dell'ambiente.

II anno:

1) istituzioni di matematica II;

2) fisica generale II;

3) chimica organica;

4) biologia II *(b)*;

5) ecologia;

6) fondamenti di sistemi ecologici (5, 6 esame integrato);

7) laboratorio di fisica generale (2, 7 esame integrato);

8) economia dell'ambiente.

Nel biennio propedeutico sono obbligatorie anche esercitazioni pratiche (ivi compresi esercitazioni numeriche, metodi di osservazione, campionamento e misure) secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Del monte orario per esercitazioni almeno il 50% deve essere dedicato ad esercitazioni di laboratorio e di campagna integrale all'interno delle singole aree e tra le varie aree.

INDIRIZZI E ORIENTAMENTI

Indirizzo terrestre.

Titolo conseguibile: laurea in scienze ambientali (indirizzo terrestre).

Le seguenti dodici discipline di indirizzo distribuite sette nel terzo anno, quattro nel quarto e una nel quinto anno, per complessivi dodici esami, comportano un monte orario per l'attività didattica complessiva di milleventi ore. In deroga a quanto previsto nei principi generali, solo per questo indirizzo è consentito alle facoltà di sostituire l'ecologia applicata (terzo anno) con la disciplina geografia fisica. Ove ciò avvenisse, la disciplina ecologia applicata è obbligatoria in tutti gli orientamenti dell'indirizzo.

Terzo anno:

1) chimica analitica;

2) ecologia applicata;

3) fisica terrestre;

4) geopedologia;

5) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;

6) laboratorio di analisi chimica (1, 6 esame integrato);

7) laboratorio di geopedologia (4, 7 esame integrato).

Quarto anno:

1) climatologia e meteorologia;

2) idrologia e idrogeologia;

3) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;

4) microbiologia.

Quinto anno:

1) principi di valutazione di impatto ambientale.

Anche per dette discipline è da prevedere un numero di ore di esercitazioni pratiche con le stesse modalità previste per il biennio propedeutico.

Le tabelle appresso riportate contengono le discipline entro le quali le facoltà devono scegliere quattro insegnamenti per costituire i blocchi facoltativi di orientamento e gli studenti i restanti due insegnamenti. Gli orientamenti, mantenendo fede allo spirito dell'indirizzo, hanno una chiara connotazione di tipo applicativo, alla quale è funzionale la scelta delle discipline indicate nelle tabelle. Le discipline di orientamento devono essere opportunamente distribuite nei tre anni. Esse dispongono di un monte orario per l'attività didattica complessiva di cinquecentodieci ore.

(a) Area biologica generale.
(b) Area fisiologica generale.

Orientamento chimico:

Nell orientamento chimico è obbligatoria la scelta della chimica fisica:

1) analisi chimica strumentale;
2) analisi costi-benefici;
3) analisi degli inquinanti;
4) biochimica applicata;
5) chemiometria;
6) chimica dell'ambiente;
7) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
8) chimica del restauro;
9) chimica del terreno;
10) chimica fisica;
11) chimica tossicologica;
12) cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente;
13) diritto comparato dell'ambiente;
14) diritto regionale e degli enti locali;
15) ecologia applicata;
16) economia dei processi produttivi;
17) economia dello sviluppo e tutela dell'ambiente;
18) ecotossicologia;
19) esercitazioni di preparazioni chimiche;
20) geografia fisica;
21) geochimica;
22) istituzioni e politica dell'ambiente;
23) metodi e tecniche di antinquinamento;
24) metodi e tecniche di disinquinamento;
25) modelli matematici;
26) pianificazione ed assetto del territorio;
27) politica economica dell'ambiente;
28) radioattività;
29) radiochimica ambientale;
30) tossicologia e controllo degli inquinanti;
31) tutela dei beni artistici e monumentali;
32) tutela dei parchi e delle risorse naturali;
33) chimica fisica ambientale;
34) geomorfologia.

Orientamento biologico:

1) analisi costi-benefici;
2) antropologia;
3) biochimica;
4) biochimica applicata;
5) biogeografia;
6) biopedologia;
7) conservazione e protezione della natura;
8) cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente;
9) economia dello sviluppo e tutela dell'ambiente;
10) etologia;
11) fisiologia comparata;
12) fisiologia vegetale;
13) genetica;
14) genetica di popolazioni;
15) geografia economica;
16) geografia fisica;
17) gestione delle risorse idriche;
18) idrobiologia;
19) igiene;
20) istituzioni e politica comunitaria dell'ambiente;
21) limnologia;
22) metodi e tecniche di disinquinamento;
23) modelli matematici;
24) politica economica dell'ambiente;
25) radioattività;
26) ricerca operativa e pianificazione delle risorse;
27) sistematica animale;
28) sistematica vegetale.

Indirizzo marino (afferente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, v. art. 108 dello statuto).

(Omissis).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 16 settembre 1996

Il rettore

96A6431

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 18 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;.

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1994, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relative, tra l'altro, all'istituzione del corso di diploma universitario di operatore giuridico d'impresa;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 10, concernente la facoltà di giurisprudenza, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 10. — 1. La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza ed il diploma universitario di operatore giuridico d'impresa.

Art. 2.

Dopo l'art. 10, e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserito l'art. 11 relativo al corso di diploma universitario in operatore giuridico d'impresa.

Art. 11 *(Diploma universitario di operatore giuridico d'impresa)*. — 1. Alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova afferisce il diploma universitario di operatore giuridico d'impresa.

2. Il corso di diploma universitario di operatore giuridico d'impresa, di durata triennale, è destinato a fornire le conoscenze tecnico-giuridiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di amministratore nell'ambito dell'azienda privata.

3. L'iscrizione ai corsi è subordinata al superamento di una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

4. Il corso comprende quindici annualità di insegnamento (anche divisibili in moduli semestrali) e si conclude con un esame di diploma.

5. Per conseguire il diploma lo studente dovrà aver sostenuto gli esami di profitto degli insegnamenti previsti, secondo modalità che saranno stabilite dal consiglio di facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova.

6. Sono obbligatoriamente previsti gli insegnamenti seguenti, suddivisi per ciascuno dei tre anni di corso:

Primo anno:

N01X Istituzioni di diritto privato (annuale);
N09X Istituzioni di diritto pubblico (annuale);
P01A Economia politica (annuale);
P02B Economia aziendale (annuale);
N19X Storia del diritto commerciale (annuale).

Secondo anno:

N04X Diritto commerciale (annuale);
N07X Diritto del lavoro (annuale);
N10X Diritto urbanistico (semestrale);
Q02X Diritto pubblico dell'economia (semestrale);
N13X Diritto tributario (annuale);
P02C Finanza aziendale (semestrale);
P02A Analisi e contabilità dei costi (semestrale).

Terzo anno:

N17X Diritto penale:
parte generale (semestrale);
parte di diritto penale dell'impresa (semestrale);

N05X Diritto bancario (annuale);
N04X Diritto fallimentare (annuale);
N14X Diritto degli scambi internazionali (annuale);
Q02X Teoria dell'organizzazione (semestrale);
N07X Diritto della previdenza sociale (semestrale).

7. Per gli insegnamenti del corso di diploma sono previste sessanta ore di lezione se a struttura annuale e trenta ore se a struttura semestrale.

8. Gli esami di profitto devono essere sostenuti nel rispetto delle seguenti propedeuticità:

Insegnamento	*propedeutico a*
Istituzioni di diritto privato:	Diritto commerciale; Diritto del lavoro; Diritto della previdenza sociale; Diritto tributario; Diritto bancario; Diritto fallimentare; Diritto degli scambi internazionali.
Istituzioni di diritto pubblico:	Diritto urbanistico; Diritto del lavoro; Diritto della previdenza sociale; Diritto tributario; Diritto penale.
Economia politica:	Economia aziendale.
Economia aziendale:	Finanza aziendale; Analisi e contabilità dei costi; Teoria dell'organizzazione.
Diritto commerciale:	Diritto degli scambi internazionali; Diritto fallimentare; Diritto bancario.
Diritto tributario:	Diritto penale.
Diritto fallimentare:	Diritto penale.
Diritto del lavoro:	Diritto della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 18 settembre 1996

Il rettore: MURARO

96A6462

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 27 settembre 1996:

Cornaldesi Emanuela, notaio residente nel comune di Arcevia, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Falconara Marittima, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Calvelli Donatella, notaio residente nel comune di Montalto delle Marche, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Ascoli Piceno con l'anzidetta condizione;

Ciuccarelli Francesco, notaio residente nel comune di Santa Vittoria in Matenano, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Fermo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Marconi Renato, notaio residente nel comune di Grottaglie, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Porto San Giorgio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Pepe Carla, notaio residente nel comune di Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Conversano, distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione;

Bertuzzi Gabriele, notaio residente nel comune di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Fernandes Mario, notaio residente nel comune di Soresina, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Bagnolo, Mella distretto notarile di Brescia, con l'anzidetta condizione;

Borrelli Loredana, notaio residente nel comune di Orsogna, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Ortona, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Fino Giovanni, notaio residente nel comune di Acri, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Corigliano Calabro, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Muritano Daniele, notaio residente nel comune di Cerreto Guidi, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Empoli, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Trinastich Daniela, notaio residente nel comune di Monte Sant'Angelo, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Manfredonia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Barchi Sereno, notaio residente nel comune di Chiusdino, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Forlì, con l'anzidetta condizione,

Ripa Paolo, notaio residente nel comune di Cortina d'Ampezzo, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, con l'anzidetta condizione;

Usticano Paola Maria Letizia, notaio residente nel comune di Roccastrada, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Grosseto, con l'anzidetta condizione,

Corrias Bianca, notaio residente nel comune di Pisa, è trasferito nel comune di Livorno, con l'anzidetta condizione,

Marocchi Antonio, notaio residente nel comune di Asola, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Mantova, con l'anzidetta condizione;

Spagna Musso Stefano, notaio residente nel comune di Berceto, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di San Secondo Parmense, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Sioni Luca, notaio residente nel comune di Aviano, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Pordenone, con l'anzidetta condizione;

Pensavalle Emanuele, notaio residente nel comune di Palazzolo Acreide, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Avola, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cesario Massimo, notaio residente nel comune di Gibellina, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Salemi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Peresson Lucia, notaio residente nel comune di Tarvisio, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Udine, con l'anzidetta condizione.

96A6440

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Garda», da intendersi sostitutivo del parere espresso dal Comitato stesso sulla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Garda Orientale».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164:

esaminate le istanze presentate avverso il proprio parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Garda Orientale» e la relativa proposta di disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1994;

svolto un apposito supplemento di istruttoria;

tenuto conto della istanza che i richiedenti il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Garda Orientale» hanno presentato al fine di ottenere anche la modifica della detta denominazione in «Garda» presentando espressa rinuncia per quella «Garda Orientale», precedentemente richiesta,

ha accolto sia l'istanza riguardante la modifica della denominazione di origine controllata «Garda Orientale» in «Garda» e sia, in parte, le istanze relative al disciplinare di produzione proposto.

Conseguentemente, a parziale modifica dello schema di disciplinare di produzione, allegato al proprio parere relativo alla denominazione di origine controllata «Garda Orientale» sopra richiamato, il Comitato propone e riporta qui di seguito il testo integrale, rielaborato in parziale accoglimento delle suddette istanze, riguardante la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Garda», il relativo schema di disciplinare di produzione e la revoca del proprio parere sulla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Garda Orientale».

In relazione a quanto sopra il parere espresso sulla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Garda Orientale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1994, è da ritenersi revocato.

Schema di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Garda» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Garda» può essere accompagnata dal riferimento della sottozona «classica» a condizione che i vini così designati provengano dalla rispettiva zona di produzione e che rispondano ai requisiti rispettivamente previsti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

A) La denominazione di origine controllata «Garda» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Garganega;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Chardonnay;
Tocai (da Tocai friulano);
Riesling italico;
Riesling;
Cortese;
Sauvignon,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente nelle province di Brescia, Mantova e Verona, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Garda» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Cabernet;
Cabernet Franc;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Pino nero;
Marzemino;
Corvina;
Barbera,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente nelle province di Brescia, Mantova e Verona, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

La specificazione «Cabernet» è riservata ai vini ottenuti impiegando congiuntamente le uve dei vitigni Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere.

B) La denominazione di origine «Garda» con la specificazione «classico» è riservata ai vini prodotti nella zona delimitata all'art. 3, punto 4, e può essere rivendicata soltanto per le seguenti tipologie:

bianco;
chiaretto;
rosso;
rosso superiore;
Groppello;
Groppello riserva.

La denominazione di origine controllata «Garda» con la specificazione aggiuntiva «classico» nella tipologia bianco deve essere ottenuta da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale:

Riesling e/o Riesling italico minimo 70%.

Possono concorrere per la percentuale rimanente alla produzione di detto vino, congiuntamente e/o disgiuntamente, anche uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, purché raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Brescia.

La denominazione di origine controllata «Garda» con la specificazione aggiuntiva «classico» nelle tipologie: rosso, rosso superiore e chiaretto deve essere ottenuta da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale:

Groppello (nei tipi gentile, S. Stefano e Mocasina), minimo 30%;
Marzemino, minimo 5%;
Sangiovese, minimo 5%;
Barbera, minimo 5%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, congiuntamente o disgiuntamente, anche le uve provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 10%.

La denominazione di origine controllata «Garda» con la specificazione aggiuntiva «classico» nelle tipologie Groppello e Groppello riserva deve essere ottenuta dalle uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal vitigno Groppello nei tipi gentile, Mocasina e Groppellone.

Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Brescia, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» di cui all'art. 2, lettera *A)*, è così delimitata:

1) Provincia di Verona, comprende l'intero territorio dei comuni di:

Bardolino, Castelnuovo del Garda, Cazzano di Tramigna, Garda, Illasi, Lazise, Mezzane, Montecchia di Crosara, Roncà, Sant'Ambrogio Valpolicella, S. Giovanni Ilarione, San Pietro in Cariano, Tregnago,

ed in parte il territorio dei comuni di:

Affi, Badia Calavena, Brentino Belluno, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Cerro, Cavaion, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Fumane, Grezzana, Lavagno, Marano, Monteforte d'Alpone, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera, Rivoli, San Bonifacio, San Martino B.A., San Mauro di Saline, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio, Verona, Vestenanuova, Villafranca.

Tale zona è così delimitata:

partendo da sud del lago di Garda al confine del comune di Peschiera con la provincia di Brescia la delimitazione segue verso sud detto confine sino a raggiungere quello della provincia di Mantova segue quindi verso est sino alla congiunzione del fiume Mincio. Segue verso sud il corso del Mincio sino ad incontrare il ponte che lo attraversa e che abbandona per un breve tratto per seguire il confine di provincia sino a reincontrare il fiume Mincio che ridiscende sino alla località Burino. Piega, quindi, prima verso sud-ovest e poi a sud sempre seguendo il limite di provincia in destra Mincio sino a ricongiungersi a quota 63 con il Mincio che risale fino al ponte Visconteo di Borghetto.

Attraversa il ponte Visconteo verso Valeggio e quindi segue il canale Prevaldesca sino alla carreggiabile che porta a Ca' Buse. Segue quindi verso nord la strada comunale sino ad arrivare all'abitato di Valeggio.

Prosegue verso est immettendosi sulla strada provinciale di Villafranca-Valeggio che segue fino a incrociare la strada comunale toccando Grottarole, C. Nuova Pigno e Ca' Delta, quindi prosegue seguendo verso nord la strada passando per Colombare e Pozzo Moretto sino a raggiungere la strada comunale per Villafranca che segue per breve tratto sino ad incontrare il canale del Consorzio di bonifica Alto Veronese che segue verso nord-est sino all'abitato di Sommacampagna.

Prosegue quindi verso nord sulla strada per Bussolengo superando l'autostrada Serenissima e la ferrovia Milano-Venezia sino a raggiungere il confine del comune di Bussolengo presso la località Civile.

Prosegue lungo il confine comunale di Bussolengo verso nord fino ad incontrare l'autostrada del Brennero.

Segue per breve tratto la strada per Bussolengo per immettersi sulla strada comunale del Cristo che segue sino ad incontrare la strada provinciale Verona-Lago nei pressi di quota 130. Segue per breve tratto verso est la strada Verona-Lago e poi la strada interna di Bussolengo sino al ponte sul canale dell'Enel che attraversa immettendosi sulla strada per Pol e la Sega sino a raggiungere il fiume Adige che risale verso nord sino alla frazione di Volargne in prossimità delle Fornaci Tosadori.

La delimitazione scende quindi verso sud seguendo la carrareccia che dalle ex Fornaci porta a congiungersi con la statale n. 12 passa la località Paganella che segue verso sud sino ad incontrare la stazione ferroviaria di Domegliara e inserendosi sulla linea ferroviaria del Brennero che segue sino alla stazione ferroviaria di Parona, imbocca quindi la statale 12 sino ad incontrare la strada che porta a Quinzano che segue sino all'abitato, imbocca quindi la strada che passando dalla località S. Giuliano e il cimitero di Avesa arriva alla strada comunale per Avesa che risale per breve tratto sino ad incontrare la carrareccia che verso est raggiunge S. Mattia e verso nord quota 283 piega quindi verso sud seguendo la strada delle Torricelle sino ad arrivare a Castel S. Felice da dove per il sentiero che porta a Villa Policanta scende sino alla strada della Valpantena in prossimità di villa Beatrice.

Da villa Beatrice la delimitazione scende verso sud lungo la strada provinciale della Valpantena sino ad incontrare la carrareccia che verso est passando per Ca' dell'Olmo e Bongiovanna, giunge a Villa Cometti per scendere quindi a sud per corte Paroncini e giungere sulla strada per Montorio che segue toccando Morin e Olmo sino all'abitato di Montorio dove prosegue per la strada per S. Martino B.A. sino alla località Spinetta e poi lungo il fiume Fibbio sino all'abitato di S. Martino per seguire quindi verso est la statale n. 11 sino a toccare la località S. Pietro al km. 48 e piegare quindi verso sud per la strada di Caldiero e quindi con quella che delimita a sud in monte Rocca per risalire quindi sino alla strada per le terme e da queste ritornare sulla statale n. 11 che segue sempre verso est sino al ponte sul torrente Alpone del quale ne segue risalendo il corso sino ad incontrare l'autostrada Serenissima che ne delimita a sud-est il comprensorio, sino ad incontrare il confine della provincia di Vicenza.

La delimitazione sale quindi verso nord lungo il confine del vicentino incontrando, dopo il territorio del comune di Monteforte, quello di Montecchia, Roncà, S. Giovanni Ilarione e quello di Vestenanova sino alla località Bacchi, dove piegando ad ovest per la strada comunale, tocca le località Alberomatto e Siveri sino all'abitato di Vestenanova e quindi Vestenavecchia e Castelvero, attraversa il confine del comune di Badia Calavena e prosegue sino al centro abitato toccando le località Costalunga-Rosati e Nicolai, sale per breve tratto sino alla località Fornai e ridiscende quindi verso sud-ovest per la strada comunale toccando le località Riva, Tessari, Antonelli, Mastini-Canovi e Bettola alla congiunzione tra i comuni di Tregnago e S. Mauro di Saline.

Dalla località Bettola il limite scende per breve tratto a sud lungo il confine tra i comuni di Tregnago e S. Mauro di Saline sino ad incontrare il vaio dell'Obbligo che segue sino alla congiunzione del progno di Mezzane che discende per breve tratto sino all'imbocco del vaio di Tretto verso ovest che risale sino a Chiesa sopra Moruri dove si immette sulla strada che passa per Casette, Roccolo e la Costa e si interseca con il vaio Bruscara che risale sino ad incontrare il confine del comune di Grezzana, che segue e piegando verso nord sino al vaio Orsaro che risale sino sull'abitato di Azzago a quota 621.

Di qui prosegue per la strada che porta a Rosaro e Fraole passando per Nalini, Cabalai per i Vai e per i Busoni, prosegue per breve tratto la strada comunale sino al vaio Sannava che segue sino al progno Valpantena e risale per vaio Salsone sino alle località S. Benedetto, scende quindi verso sud per la strada per Vigo Salvalaio, segue la curva di livello di quota 500 interno a monte Tondo passando per le località Righi, Montecchio, La Bassa ove imbocca verso nord la strada comunale sino a La Fratta, sale toccando Sottosengia a ovest di casa Antolini, attraverso il progno Castello risalendo sempre per Colombare e la Conca, quota 580 e Case Prael, piega ad ovest lungo la strada per Mazzano ove incontra la strada comunale per Fane che da questa località con andamento tortuoso segue sino alla contrada Menola e poi il vaio dei Canale che attraversa fino a Molino Monier e per il vaio di Prà il Molino da Prà.

Da questa località il confine prosegue sulla strada che verso ovest porta alla località S. Cristina da dove prosegue verso sud-ovest passando per la Ca' Fava, Ca' Norini, Vaialta di Sopra, Vaialta di Sotto e Tomei sino alla frazione di S. Rocco, risale verso nord lungo la Strada comunale sino al tornante in promissimità di monte Per e ridiscende verso ovest per Ca' Camporal e Molino Gardane ove incontra il confine comunale di Marano che segue sino al progno di Fumane che discende per breve tratto sino a Ca' Pangoni dove risalendo l'omonimo vaio e passando per monte Cartello (quota 676) a nord di Cavalo raggiunge Stravalle e Ca' Torre sino al confine di S. Ambrogio.

Da qui la delimitazione passa a nord di M. Pugna (quota 740) Casa Campogiano di sotto, tocca quota 534, passa sopra i caseggiati di Monte e raggiunge casa Fontana e finisce sullo strapiombo sull'Adige di fronte al monte Rocco ove incontra il limite del comune di Dolcè e sotto la strada statale n. 12. La delimitazione della zona prosegue verso nord lungo la statale dell'Abetone e del Brennero passando per Ceraino, la Fornace, Ca' Soman e subito dopo il km 313 imbocca la curva di livello di quota 150 che segue fino ad incontrare il confine della provincia di Trento passando per le località Ca' del Maso, Cava del Prete a monte di Peri e di Ossenigo e seguire quindi il limite di demarcazione di provincia, attraversare l'Adige e risalire lungo il confine tra Brentino Belluno e Avio sino a quota 200 da dove ridiscende sulla destra Adige a sud in comune di Brentino Belluno sino ad incontrare il territorio di Rivoli da dove prosegue sino alla località Canal.

Da qui la linea di confine riprende a salire verso nord lungo il confine del comune di Caprino Veronese sino alla località Pozza Galletto, attraversa il torrente Tasso e raggiunge località Vezzane e Renzon, attraversa il vaio delle Giare e passando a monte di Vilmezzano raggiungendo Casette delle Pozze, Ca' Zerman e le Peagre attraversa il progno dei Lumini e costeggiando il monte Pesina in quota arriva al confine di Costermano.

La delimitazione prosegue seguendo quota 500 passando da Roncola e attraversando il vaio Baione raggiunta la strada che da Torri del Benaco porta a S. Zeno di Montagna, seguendo questa strada verso il lago di Garda passando per Albisano giunge a Torri del Benaco e da qui costeggiando la sponda del lago si ricongiunge alla linea di partenza di Peschiera del Garda al confine con Brescia.

2) Provincia di Mantova, comprende in toto il territorio dei comuni di:

Monzambano, Ponti sul Mincio,

ed in parte il territorio dei comuni di:

Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Solferino e Volta Mantovana.

Tale zona è così delimitata:

il limite di zona, partendo dall'incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provincia di Mantova in località Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino all'intersezione con il canale Virgilio (quota 69); segue il suddetto canale fino alla località Molini della Volta.

Dalla suddetta località il limite piega ad ovest lungo la rotabile per Sci Vie, passando per le quote 63 e 66, e quindi lungo la strada che porta a Volta Mantovana seguendola fino a La Fornace da dove segue prima verso sud e poi verso nord-ovest la strada che circoscrive la valle e che passa a sud-ovest di Santa Maria Maddalena immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana-Cavriana (strada comunale della Malvasia). Il limite segue ora verso nord-ovest la suddetta strada toccando quota 57, passando a nord dell'abitato di Foresto, quota 69, Tezze di Sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale dell'Alto Mantovano (ponte della Castagna Vizza), da dove immettendosi sul canale dell'Alto Mantovano, risale lo stesso passando per l'abitato di Castiglione delle Stiviere finché a sud di Esenta (quota 117) incontra il confine provinciale. Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord ed ancora verso est, il limite di provincia fino alla località Villa, punto di partenza.

ʾ) Provincia di Brescia, comprende l'intero territorio dei comuni

Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, ɔlano Maderno, Gardone Riviera, Salò, Roè Volciano, Villanuova lisi, Gavardo, S. Felice del Benaco, Puegnago, Muscoline, Manerba arda, Polpenazze, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Calvagese Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del a, Pozzolengo e Sirmione.

.a zona di produzione dei vini a denominazione di origine ollata «Garda» designabili con la specificazione «classico» di cui t. 2, lettera *B)*, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in ncia di Brescia:

Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, ɔlano Maderno, Gardone Riviera, Salò, Roè Volciano, Villanuova ɔlisi, Gavardo, Puegnago, Muscoline, Manerba del Garda, nazze, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Calvagese della ra, Padenghe sul Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, ɔlengo e Sirmione.

Art. 4.

e condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla ızione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» ıo essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a rire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di tà.

l sistema di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di ura, devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a ıodificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

vietata ogni pratica di forzatura ad esclusione della sola zione di soccorso da effettuarsi non più due volte prima ıvaiatura.

.a produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata varietà di viti destinate alla produzione dei vini a denominazione di e «Garda» di cui all'art. 2, lettera *A)*, ed i rispettivi titoli ımetrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Vino	Rese uva/Ha tonn.	Vol. %
—	—	—
anega	16	9,5
bianco	13	10
grigio	12	10
ɔonnay	13	10
	14	10
·ng italico	12	10
ng (renano)	12	10
·se	14	10
gnon	12	10
rnet e/o Franc e Sauvignon	12	10,5
ıt	13	10,5
nero	11	10,5
emino	13	10
na	13	10
ra	13	10

Ꮧelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare roduzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra ıe la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ı restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.

.a produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata gneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine ɔla» con la specificazione «classico» di cui all'art. 2, lettera *B)*, ed i ıivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i ntı:

Vino	Rese uva/Ha tonn.	Vol. %
—	—	—
·la» classico bianco	12,5	10,5
·la» classico chiaretto	12,5	10,5
ɔa» classico rosso	12,5	10,5
ɔa» classico rosso superiore	10	11
·la» classico Groppello	12,5	10,5
·la» classico Groppello riserva	10	11,5

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.

I presidenti delle giunte regionali della Lombardia e del Veneto, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate, e previo parere espresso dai competenti comitati vitivinicoli possono, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, ridurre i quantitativi di uva per ettaro emessi alla certificazione, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alle camere di commercio di Brescia, Mantova e Verona.

I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento delle quote massime consentite, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni possano essere effettuate entro l'intero territorio delle province di Brescia, Mantova e Verona.

Tali operazioni possono altresì essere effettuate, su autorizzazione dal Ministero delle risorse agricole, alimentarie forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previo parere favorevole della regione Veneto, anche in cantine aziendali o associate site in comune di Gambellara, sempreché all'atto dell'approvazione del presente disciplinare dimostrino di vinificare tradizionalmente le uve provenienti dai vigneti idonei a produrre vini di cui alla presente denominazione.

Per la denominazione di origine controllata «Garda» con la specificazione «classico» le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della rispettiva zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, e comunque tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su parere favorevole delle regioni competenti per territorio, di consentire, su richiesta degli interessati, che le operazioni di vinificazione siano effettuate in provincia di Brescia ed anche nei comuni delle province di Verona e Mantova limitrofi alla provincia di Brescia.

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È ammessa la correzione solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti della denominazione di origine controllata «Garda», oppure con mosti concentrati rettificati.

La resa massima delle uve in vino finito, per i prodotti di cui all'art. 2, lettera *A)*, non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine «Garda». Se la resa, infine, supera anche il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le rese massime delle uve in vino finito, per i prodotti di cui all'art. 2, lettera *B)*, devono essere le seguenti:

Vino	Resa max vino
—	—
«Garda» classico bianco	68%
«Garda» classico chiaretto	60%
«Garda» classico rosso	68%
«Garda» classico superiore	68%
«Garda» classico Groppello	68%
«Garda» classico Groppello riserva	68%

Qualora tale resa superi le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto ad alcuna denominazione di origine. Se la resa, infine, supera anche il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I vini ottenuti dalle uve dei vigneti iscritti agli albi «Garda» Garganega e «Garda» Chardonnay possono essere elaborati nella versione frizzante attuando esclusivamente il processo della rifermentazione naturale. Detti vini sono posti al consumo con la sola designazione di «Garda» frizzante.

I mosti e i vini a denominazione di origine controllata «Garda» con i nomi di vitigno Pinot bianco, Chardonnay e Riesling possono essere elaborati nella versione spumante e devono essere ottenuti esclusivamente per rifermentazione naturale.

Il mosto e il vino a denominazione di origine controllata «Garda» classico chiaretto possono essere elaborati nella versione spumante, attuando esclusivamente la pratica della rifermentazione naturale. Nella designazione di detto spumante non è consentita la dicitura «classico chiaretto» e deve essere utilizzata, invece, obbligatoriamente l'aggettivazione rosé.

Nella preparazione degli spumanti di cui alla presente denominazione di origine è consentita la tradizionale pratica correttiva in quantità non superiore al 15% con vini ottenuti dalla vinificazione in bianco del Pinot nero proveniente dai vigneti iscritti all'albo camerale, ed a condizione che detti vigneti siano coltivati in purezza varietale.

La zona di elaborazione dei vini spumanti e frizzanti comprende le province di Verona, Mantova, Brescia e Treviso.

Art. 6.

a) I vini a denominazione di origine controllata «Garda» all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Garda» Garganega:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole caratteristico;
sapore: armonico, pieno, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda» Pinot bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole caratteristico;
sapore: armonico, fresco, sapido, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda» Pinot grigio:
colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
odore: gradevole caratteristico;
sapore: pieno, armonico talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda» Chardonnay:
colore: paglierino;
odore: gradevole caratteristico;
sapore: fresco, sapido, armonico, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda» Tocai:
colore: paglierino;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, fresco, moderatamente acidulo, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda» Riesling:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole caratteristico;
sapore: armonico, pieno, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda» Riesling italico:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole caratteristico;
sapore: armonico, fresco, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda» Cortese:
colore: paglierino;
odore: gradevole caratteristico;
sapore: armonico, fresco, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Garda» Sauvignon:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato leggermente aromatico;
sapore: armonico, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda» Cabernet:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: armonico, moderatamente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Garda» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino;
odore: gradevole caratteristico, leggermente erbaceo;
sapore: armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Garda» Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: pieno, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Garda» Pinot nero:
colore: rosso rubino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: piacevole vinoso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Garda» Marzemino:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: armonico, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Garda» Corvina:

colore: rosso rubino;

odore: delicato, fresco, gradevole;

sapore: piacevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Garda» Barbera:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico e gradevole;

sapore: pieno vinoso giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Garda» frizzante:

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: secco o amabile, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 13 per mille.

«Garda» Pinot bianco, «Garda» Chardonnay e «Garda» Riesling - spumanti:

spuma: sottile con grana fine e persistente;

colore: paglierino brillante;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: secco o amabile fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 13 per mille.

«Garda» rosè:

spuma: sottile con grana fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: fragrante con sentore fruttato quando è spumantizzato con il metodo charmat, bouquet fine composto proprio della fermentazione in bottiglia qualora spumantizzato con il metodo tradizionale;

sapore: fresco, sapido, persistente, con sensazione finale di ammandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille;

residuo zuccherino: non superiore a 49 gr/l.

b) I vini a denominazione di origine controllata «Garda» con la specificazione «classico» all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Garda» classico bianco:

colore: paglierino con riflessi verdolini, brillante;

odore: fresco, delicato e caratteristico con eventuali toni floreali;

sapore: armonico, vellutato con leggera vena salina ed eventuale retrogusto leggermente ammandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Garda» classico chiaretto:

colore: da rosa petalo di rosa a rosato cerasuolo con riflessi rubini;

odore: fine, intenso, con eventuali sentori floreali e fruttati;

sapore: secco, fresco, fine, sapido con spiccata salinità ed eventualmente con leggero retrogusto ammandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Garda» classico rosso:

colore: rosso rubino, brillante;

odore: vinoso, caratteristico, da giovane può essere fruttato in seguito anche speziato;

sapore: sapido, caratteristico, fine con salinità caratteristica ed eventuale retrogusto ammandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima; 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Garda» classico rosso superiore:

colore: rosso rubino con riflessi granati;

odore: ampio, complesso, caldo talvolta speziato;

sapore: vellutato, gradevole di nobile stoffa, con retrogusto di mandorla amara, eventualmente con lieve sapore di legno derivato dall'affinamento in botte;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

«Garda» classico Groppello:

colore: rosso rubino, brillante;

odore: vinoso, fresco, fruttato, caratteristico leggermente speziato;

sapore: vellutato, sapido, gentile, con fondo ammandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Garda» classico Groppello riserva:

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso, intenso caratteristico, speziato di spezie dolci;

sapore: vellutato, sapido, rotondo, giustamente tannico con fondo ammandorlato, eventualmente con lieve sapore di legno derivato dall'affinamento in botte;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Garda» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino «Garda» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Garda» con la specificazione «classico» per le tipologie «chiaretto», «rosso superiore» e «Groppello riserva» è obbligatorio riportare l'annata di produzione.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» con la specifica «classico» può essere utilizzata la menzione «vigna», a condizione che sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento.

È inoltre consentito, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso delle indicazioni geografiche aggiuntive: Moniga, Raffa, Picedo e Mocasina.

Il vino a denominazione di origine controllata «Garda» classico rosso superiore può essere immesso al consumo solo dopo il 31 dicembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Il vino a denominazione di origine «Garda» classico Groppello può riportare la menzione riserva solo qualora venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio non inferiore ad anni due di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Garda» immessi al consumo in recipienti di capacità pari o inferiore a litri 5, è obbligatorio l'uso della tradizionale bottiglia di vetro chiusa con tappo raso bocca.

È ammesso, però, per le bottiglie di contenuto fino a litri 0,250 l'uso anche di tappi a vite o a strappo.

I vini a denominazione di origine controllata «Garda» classico «rosso superiore» e «Groppello riserva» devono essere immessi al consumo solo in recipienti di capacità inferiore e/o uguale a litri 5.

96A6441

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 ottobre 1996

Dollaro USA	1518,63
ECU	1893,58
Marco tedesco	991,73
Franco francese	292,89
Lira sterlina	2377,87
Fiorino olandese	883,95
Franco belga	48,157
Peseta spagnola	11,780
Corona danese	258,71
Lira irlandese	2427,53
Dracma greca	6.290
Escudo portoghese	9,803
Dollaro canadese	1116,23
Yen giapponese	13,632
Franco svizzero	1210,64
Scellino austriaco	140,98
Corona norvegese	233,19
Corona svedese	229,73
Marco finlandese	332,41
Dollaro australiano	1200,48

96A6514

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano GLAMIN

Estratto decreto AIC/UAC n. 45 del 9 agosto 1996

Specialità medicinale: GLAMIN - soluzione di aminoacidi liberi e dipeptidi priva di elettroliti.

Titolare A.I.C.: Pharmacia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in via Robert Koch 1.2, Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuate presso lo stabilimento della ditta Pharmacia GmbH sito in Dr. Wandinger-Strasse 1, 94447 Platting (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996):

Glamin flacone da 1000 ml;

A.I.C. n. 032105025 (in base 10) 0YMSL1 (in base 32);

classe: C.

Glamin flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 032105013 (in base 10) 0YMSKP (in base 32);

classe: C.

Composizione: princivi attivi: alanina, arginina, acido aspartico, acido glutammico, glicil-glutammina HO, glicil-tirosina 2HO, istidina, isoleucina, leucina, lisina acetato, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptofano, valina.

Eccipienti: acido citrico, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: Glamin fornisce aminoacidi quale apporto in terapia nutrizionale parenterale quando la nutrizione per via orale o enterale è impossibile, insufficiente o controindicata, specie in pazienti con stato catabolico da moderato a grave.

In regimi di nutruzione parenterale le soluzioni aminoacidiche devono essere sempre somministrate in combinazione con soluzioni infusionali che forniscono un appropriato apporto calorico.

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6470

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 9 dicembre 1995).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il provvedimento n. 610 del 21 novembre 1995 del prodotto «ENDOPROL», riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 29, seconda colonna, alla voce «specialità medicinale:» dove è scritto: «ENDOPROL - 5 capsule 5 mg; 10 capsule 5 mg; 1 fiala 5 mg *1,5 ml.*», leggasi: «ENDOPROL - 5 capsule 5 mg; 10 capsule 5 mg; 1 fiala *5 mg.*».

96A6449

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modifiche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il provvedimento di A.I.C. n. 318 del 29 aprile 1996 del prodotto «DEPAKIN», apparso nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 43, seconda colonna, alla voce: «Specialità medicinale: Depakin, 40 compresse 500 mg, n. AIC: 022483022» dopo la voce «Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti» al posto di: «La composizione è così modificata: principio attivo: invariato. Eccipienti: *urea 0,5, sodio idrossido q.b. a pH 8,7, acqua depurata q.b. a 100 ml*», leggasi: «La composizione è così modificata: principio attivo: invariato. Eccipienti: *polividone K90 12,5 mg, calcio silicato 25 mg, talco 18,75 mg, magnesio stearato 6,25 mg, polividone K30 53,9 mg, polietilenglicole 400 12,23 mg, amido di mais 40,88 mg, talco 73,3 mg, titanio biossido 7,05 mg, ferro ossido giallo 0,14 mg, cellulosa acetoftalato 40 mg, dietile ftalato 10 mg*». Alla voce «Specialità medicinale: Depakin, gocce orali 40 ml 20% n. di A.I.C.: 022483034», dopo la voce «Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti» al posto di: «La composizione è così modificata: principio attivo: invariato. Eccipienti: *polividone K90 12,50 mg, calcio silicato 25 mg, talco 18,75 mg, magnesio stearato 6,25 mg, polividone K30 53,90 mg, polietilenglicole 400 12,23 mg, amido di mais 40,88 mg, talco 73,30 mg, titanio biossido 7,05 mg, ferro ossido giallo 0,14 mg, cellulosa acetoftalato 40 mg, dietile ftalato 10 mg*», leggasi: «La composizione è così modificata: principio attivo: invariato. Eccipienti: *urea 0,5 g, sodio idrossido q.b. a pH 8,7, acqua depurata q.b. a 100 ml*».

96A6450

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il provvedimento di modifica di A.I.C. n. 279/1996 del prodotto «UROKINASE CHOAY», apparso nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 55, prima colonna, alla voce «Oggetto del provvedimento di modifica: modifica eccipienti» al posto di: «La composizione è così modificata: principio attivo: invariato; *eccipienti: urokinasi 100.000 U.I. Ph. Eur; mannitolo 10 mg; eparina —; sodio idrossido soluzione 1% v/v q.b. pH7.*», leggasi: «La composizione è così modificata: principio attivo: invariato *ed espresso in U.I. Ph Eur (100.000 U.I. Ph. Eur.). eccipienti: mannitolo 10 mg; sodio idrossido soluzione 1% v/v q.b. pH7.*».

96A6451

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni all'immissione in commercio già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il provvedimento di modifica di A.I.C. n. 229/1996 del prodotto «DINAPRES», pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 21, prima colonna, alla voce «eccipienti:» al posto di: «lattosio 76,43, idrossipropilcellulosa basso sostituita (L-HPC-11) 7,50, idrossipropilcellulosa (HPL-L)3, magnesio stearato 1,80, E 110 lacca di alluminio —, *giallo arancio E 110 0,02*», leggasi: «lattosio 76,43, idrossipropilcellulosa basso sostituita (L-HPC-11) 7,50, idrossipropilcellulosa (HPL-L)3, magnesio stearato 1,80, E 110 lacca di alluminio *0,02*.».

96A6452

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni all'immissione in commercio già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il provvedimento di modifica di A.I.C. n. 142/1996 del prodotto «DELAPRIDE», pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 18, seconda colonna, alla voce «eccipienti:» al posto di: «lattosio 76,43, idrossipropilcellulosa basso sostituita (L-HPC-11) 7,50, idrossipropilcellulosa (HPL-L)3, magnesio stearato 1,80, E 110 lacca di alluminio —, *giallo arancio E 110 0,02*», leggasi: «lattosio 76,43, idrossipropilcellulosa basso sostituita (L-HPC-11) 7,50, idrossipropilcellulosa (HPL-L)3, magnesio stearato 1,80, E 110 lacca di alluminio *0,02*.».

96A6453

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modifiche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il provvedimento di modifica di A.I.C. n. 322/1996 del prodotto «TWIN», pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 44, prima colonna, alla voce «Specialità medicinale:» al posto di: «TWIN 20 compresse 200 mg n. di A.I.C.: *028163032*.», leggasi: «TWIN 20 compresse 200 mg n. di A.I.C.: *028163083*.»; inoltre alla voce «Eccipienti» al posto di: «*mannitolo*», leggasi: «*mannite*».

96A6454

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 dell'11 luglio 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto di A.I.C. del Ministero della sanità n. 618/1996 del 10 giugno 1996 relativo alla specialità medicinale SPALGIN, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 41, prima colonna, ove è indicato il numero del codice fiscale del titolare A.I.C., in luogo di: «*0074730153*», leggasi: «*00747030153*»; inoltre, all'indicazione dello stabilimento di produzione, in luogo di: «*Cerato*», leggasi: «*Cerano*»; infine, all'indicazione del principio attivo, in luogo di: «*pipetenato*», leggasi: «*pipetanato*».

96A6455

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189